



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 78 DEL 12/06/2026

SETTORE: SETTORE 3 - Territorio e Ambiente

OGGETTO:	ORDINANZA DI REVOCA DEL DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE SUL TRATTO DENOMINATO "SPIAGGIA GHIAIA" - PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 53 DEL 29/04/2026
-----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

Richiamato il decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 2440 del 30.3.2026, nella parte in cui ha classificato il tratto di mare individuato con il punto IT007010054005 (spiaggia "Ghiaia") come area di balneazione di qualità scarsa e lo ha rimosso dall'elenco delle acque balneabili, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 116/2008, disponendo che il Comune adottasse un'ordinanza di divieto di balneazione;

Richiamata l'Ordinanza n. 53 del 29/04/2026 di Divieto Permanente di Balneazione della Zona di Ghiaia per la stagione balneare 2026 – dal 01 maggio al 30 settembre. Adempimenti conseguenti al Decreto Del Direttore Generale di Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026, emessa con riserva;

Visto il Ricorso al TAR Liguria del Comune di Santa Margherita Ligure per l'annullamento, previa sospensiva del decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026 (prot. n. 0016187/2026 del 01/04/2026), nella parte in cui ha disposto la rimozione dell'area IT007010054005 (Spiaggia Ghiaia, Comune di Santa Margherita Ligure) dall'elenco delle acque di balneazione e ha imposto l'adozione di ordinanza sindacale di divieto permanente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 116/2008 e di ogni atto antecedente, presupposto, richiamato e conseguente e, particolarmente, della nota regionale 29 gennaio 2026, prot. n. 004061, della nota regionale 17 dicembre 2025, prot. 60107, della nota Arpal del 26 gennaio 2026, n. U.0002109, nonché degli altri atti emessi da ARPAL, di cui si ignorano date ed estremi, con i quali l'acqua di balneazione antistante la Spiaggia Ghiaia punto n. IT007010054005 sarebbe stata classificata "scarsa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 116/2008;

Vista l'Ordinanza emessa dal TAR Liguria (Sez. II), N.175/2026 REG.PROV.CAU - N.494/2026 REG.RIC. pubblicata il 03/06/2026, che ha accolto l'istanza cautelare e, per effetto, ha sospeso l'esecuzione dei punti nn. 15 e 16 del decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 2440 del 30/03/2026 citato, condizionatamente al rispetto da parte del Comune di Santa Margherita Ligure delle seguenti prescrizioni a tutela della salute dei bagnanti:

- i) adozione di un piano di monitoraggio intensificato della qualità delle acque marine, con effettuazione di tre campionamenti a settimana nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026, per i parametri di escherichia coli ed enterococchi intestinali, nonché svolgimento delle relative analisi presso un laboratorio accreditato;
- ii) trasmissione dei risultati all'Arpal, alla Regione Liguria ed al Ministero della Salute con cadenza settimanale o, qualora venisse riscontrata l'insufficiente qualità delle acque, immediatamente dopo avere ricevuto l'esito delle analisi;
- iii) emanazione di ordinanze sindacali di divieto temporaneo di balneazione sia nel caso in cui uno o più campioni delle acque superino i valori limite stabiliti dall'allegato "A" al D.M. 30 marzo 2010, sia in presenza delle condizioni idrometeorologiche individuate dal Comune come fattori di rischio;



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

iv) installazione di cartellonistica informativa circa lo status di monitoraggio dell'area e le inerenti condizioni di rischio, anche in lingua inglese e con simboli comprensibili da soggetti con disabilità cognitive;

Visti gli affidamenti del servizio di campionamento delle acque di balneazione per la Stagione Balneare 2026, Periodo: 1° Giugno 2026 – 30 Settembre 2026, fissati in n. 5 campionamenti settimanali (con cadenza quotidiana dal lunedì al venerdì), al fine di verificare capillarmente lo stato della matrice ambientale e la salubrità dell'acqua ai fini della corretta gestione della stagione balneare corrente e del monitoraggio ambientale straordinario della Spiaggia di Ghiaia punto IT007010054005;

Preso atto degli esiti del campionamento effettuato da ARPAL in data 04/06/2026, acquisiti agli atti con prot. n. 35814 del 10/06/2026, relativi al punto di monitoraggio IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia, dai quali emerge la conformità delle acque di balneazione ai requisiti di qualità previsti dall'Allegato A al D.M. 30 marzo 2010, essendo stati rilevati valori di Escherichia coli pari a 110 MPN/100 ml per il p.to 1, 250 MPN/100 ml per il p.to 2 e 53 MPN/100 ml per il p.to 3 (limite 500 MPN/100 ml) e di Enterococchi intestinali pari a 31 MPN/100 ml per il p.to 1, 74 MPN/100 ml per il p.to 2 e 41 MPN/100 ml per il p.to 3 (limite 200 MPN/100 ml);

Preso atto altresì degli esiti favorevoli dei campionamenti effettuati direttamente dal Comune di Santa Margherita Ligure nell'ambito del monitoraggio ambientale rafforzato attivato per il tratto IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia, con prelievi effettuati nel periodo compreso tra il 04/06/2026 e il 09/06/2026, che hanno costantemente evidenziato il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato A al D.M. 30 marzo 2010 per i parametri microbiologici di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali;

Ritenuto pertanto di poter revocare in conformità all'Ordinanza cautelare ed ai successivi esiti analitici la propria precedente ordinanza, n. 53 del 29/04/2026, di interdizione permanente nel suddetto tratto di costa di cui al Punto IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D.lgs. n. 116/08 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
- il D.M. 30 marzo 2010 art. 2 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

REVOCA

la propria precedente ordinanza n. 53 del 29/04/2026 emessa per l'interdizione permanente della balneazione nel Punto IT007010054005 – Spiaggia Ghiaia, e precisamente nello specchio acqueo compreso tra il pennello in massi naturali alla foce del Torrente San Siro (Coord. WGS84 long. 9.214521, lat. 44.334435) e la scogliera della Darsena dell'Hotel Helios (Coord. WGS84 long. 9.215763, lat. 44.33502);

DISPONE



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di GENOVA

- di rimuovere la segnaletica precedentemente installata e di notificare il presente provvedimento alla cittadinanza nonché alle attività ed agli organi competenti;
- di installare cartellonistica informativa circa lo status di monitoraggio dell'area e le inerenti condizioni di rischio, anche in lingua inglese e con simboli comprensibili da soggetti con disabilità cognitive;

INFORMA

dell'emanazione del presente provvedimento le autorità previste dalla normativa vigente, nonché il gestore del servizio idrico integrato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, C.P.A., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

IL SINDACO

Guglielmo Caversazio / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*